

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

N...1115

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Regolamento sul Controllo delle Autocertificazioni.

L'anno duemilaquindici il giorno 17 del mese di DICEMBRE, presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, via Mulè n. 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTO il D. Lgs. 28.12.2000 n. 443 recante titolo Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n.444 recante Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n.445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO l'art.15 della Legge 183 del 12/11/2011;

CONSIDERATO che occorre procedere all'adozione del "Regolamento sul Controllo delle Autocertificazioni" per consentire al CEFPAS di munirsi di uno strumento di organizzazione, finalizzato a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici;

DARE ATTO della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

SENTITI i pareri favorevoli del direttore amministrativo e del direttore della formazione, per le motivazioni di cui in premessa,



DELIBERA

Di approvare il "Regolamento sul Controllo delle Autocertificazioni", facente parte integrante del presente provvedimento.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa per il Centro.

Dare mandato ai Direttori delle aree Amministrativa e della Formazione di dare attuazione a quanto previsto nell'allegato "Regolamento sul Controllo delle Autocertificazioni".



IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Dott. Angelo Lomaglio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarera)




PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE


FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Galtabiano)



Il funzionario istruttore
(Dott.ssa Alessandra Catino)



ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia
giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015



Regione Siciliana



CEFPAS



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

PREMESSA

Il presente regolamento viene redatto ai sensi e per gli effetti delle seguenti fonti normative:

Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (D.Lgs. 28/12/2000 n.443)

Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000 n.444)

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000 n.445)

Legge 183 del 12/11/2011 art.15

Art.1

OGGETTO

1. Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n.445/2000 vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate al CEFPAS, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati.
2. I controlli effettuati dalle aree funzionali e dai servizi delle tre Direzioni del CEFPAS sulle autocertificazioni sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Art. 2

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

1. Per autocertificazioni si intendono:
 - a. certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
 - b. certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto;
 - c. qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati

www.cefpas.it
Cittadella Sant'Elia - via G. Mulè, 1 - 93100 CALTANISSETTA
tel. 0934 505215 - fax 0934 591266 - e-mail: cdf@cefpas.it
Sede operativa di Palermo c/o Assessorato Regionale della Salute
via M. Vaccaro, 5 - 90145 Palermo
tel. 091 7079361 P. IVA 01427360852

rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio.


2. Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000 rese nell'interesse del dichiarante finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia conoscenza, non certificabili.
3. Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.
4. Il CEFPAS deve adottare ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle certificazioni. A tal fine favorirà, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti anche attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati del CEFPAS e le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.
5. Il CEFPAS, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 - per i procedimenti di propria competenza - quando non possa acquisire direttamente le informazioni relative a documenti o certificati, richiederà esclusivamente la produzione di dichiarazioni sostitutive.
6. Nel predisporre gli appositi moduli, i funzionari del Centro, dovranno inserire negli stessi le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati avranno facoltà di utilizzare. Nei moduli dovrà, comunque, essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
7. Le autocertificazioni richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Art. 3

OGGETTO DEI CONTROLLI

Le autocertificazioni devono essere sottoposte a controlli, sia di tipo preventivo che successivo, in relazione alle tipologie di procedimenti amministrativi per le quali sono rese e devono comunque rientrare tra quelli di seguito indicate:

- a. *procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura agevolativa, sovvenzionale, economica od assimilabili;*
- b. *procedimenti di appalto e/o gara;*
- c. *procedimenti nei quali le informazioni rese sono propedeutiche rispetto ai provvedimenti per il conferimento di incarichi di direzione scientifica dei corsi, docenze, tutoraggi, relatori ecc..;*
- d. *procedimenti concorsuali;*
- e. *procedimenti relativi a dichiarazioni presentate dai dipendenti e/o utenti in conformità a specifiche disposizioni di legge (es. anticorruzione, trasparenza,*



- legge 104/92, assegno nucleo familiare, detrazioni d'imposta ecc.);*
f. *altre fattispecie non rientranti nei casi precedenti.*

Art. 4


MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

1. Le Direzioni del Centro emanano apposite direttive per attivare i procedimenti di controllo sulle autocertificazioni e ogni atto utile a definire i rapporti formali ed informali con altre Amministrazioni Pubbliche al fine di facilitare gli scambi dei dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con le stesse.
2. I controlli a campione saranno effettuati per quei provvedimenti per i quali le disposizioni di legge lo consentono e le modalità di campionamento da utilizzare saranno quelle descritte in questo articolo a meno di disposizioni di modalità di campionamento prescritte diversamente per legge. Più specificatamente i controlli a campione riguardano le autocertificazioni e le dichiarazioni prodotte in relazione all'attività di Formazione del Centro.
3. In questi casi la percentuale di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione è predeterminata nella misura di almeno il 5% delle autocertificazioni e dichiarazioni acquisite.
4. I controlli a campione saranno effettuati con cadenza trimestrale.
5. Ciascuna Direzione per il tramite delle proprie segreterie predispone la lista delle tipologie di autocertificazioni e dichiarazioni della propria area di competenza e sulla base dello storico dell'anno precedente calcola il numero dei controlli da effettuare (nella misura del 5%) e attiva i servizi e le aree per predisporre i controlli previsti su un campione casuale.

Art. 5

CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO

1. Oltre a quanto previsto dai precedenti art. 3 e 4, i controlli verranno effettuati dal funzionario addetto al procedimento, ogni volta che abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire al Cefpas adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
2. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dal funzionario per il regolare svolgimento del procedimento.



Art. 6

VERIFICHE

Le aree funzionali, i servizi e le segreterie, qualora i dati non siano già in loro possesso e ciascuno in coerenza con la normativa di settore, possono richiedere ad altre Pubbliche Amministrazioni l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per la definizione dei controlli sulle autocertificazioni pervenute:

- le verifiche dirette sono effettuate dall'area, servizio o segreteria procedente, accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, nei limiti e condizioni indicati dalla stessa al fine di assicurare la riservatezza dei dati personali.
- le verifiche indirette sono effettuate quando l'area, servizio o segreteria procedente, ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

Art. 7


RILEVAZIONE DI ERRORI NON COSTITUENTI FALSITA'

Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal funzionario istruttore del procedimento ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

Art. 8

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto al CEFPAS, il funzionario addetto del procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni al Direttore di Area che provvederà a trasmetterle alle autorità competenti.
2. Il funzionario addetto al procedimento quando si tratti di controllo preventivo, provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso, dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione, fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma. In tal caso, nei provvedimenti adottati dal CEFPAS si dovrà dare atto dell'esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni.
3. Quando il controllo avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il medesimo atto.



Art. 9

CONTROLLI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

1. I Servizi, le Aree Funzionali e le Segreterie possono svolgere verifiche indirette o agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni con i criteri indicati nel presente regolamento.
2. Quando al CEFPAS sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi riguardanti presunte dichiarazioni mendaci rese da un soggetto che ha attivato procedimenti presso le medesime, il Direttore di Area incaricherà il funzionario dell'area o servizio competente a sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto.
3. Il Funzionario incaricato dovrà in ogni caso trasmettere all'Amministrazione richiedente le informazioni dovute, entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Cefpas, con l'indicazione della data del controllo e dell'esito.

Art. 10

RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI

1. I Direttori di Area predisporranno annualmente una sintetica relazione circa i controlli effettuati dalle aree funzionali, dai servizi e dalle segreterie di riferimento, da trasmettere al Responsabile della Trasparenza non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo.
2. La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati:
 - a. numero totale dei controlli preventivi;
 - b. numero totale dei controlli successivi;
 - c. numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio;
 - d. numero dei controlli a campione;
 - e. numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni e tempi medi di riscontro;
 - f. esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:
 - provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - casi di controllo effettuati per conto di altre amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni.
3. Il Responsabile della Trasparenza trasmetterà al Direttore del Centro e al Collegio dei Revisori, non oltre il 31 marzo di ogni anno, la relazione di sintesi relativa all'attività svolta dal Cefpas nell'effettuazione dei controlli.

